Spedizione in abbonamento postale · Anno 92° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 marzo 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1246)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento all'on. avv. Attilio Piccioni, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, dell'incarico delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa Italiana nell'assenza dell'on. dott. Alcide De Gasperi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 marzo 1951, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Attilio Piccioni, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, è stato incaricato di esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa Italiana, nell'assenza dell'on. dott. Alcide De Gasperi.

(1203)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. **1243**.

Approvazione degli accordi stipulati il 12 luglio 1949 a Parigi tra l'Electricité de France, le Ferrovie dello Stato e la C.I.E.L.I. per le forniture all'Italia dell'energia prodotta dalle centrali dell'Alta Val di Roja.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi conclusi a Parigi il 12 luglio 1949:

a) Contratto tra la Compagnia Imprese Elettriche Liguri e l'Electricité de France;

b) Contratto tra le Ferrovie dello Stato Italiano e l'Electricité de France.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 settembre 1947 conformemente a quanto stabilito dal punto II dei due contratti summenzionati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SFORZA — PELLA — TOGNI — D'ARAGONA — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla corte dei conti, addì 9 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. **1244**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « G. Fanin », con sede in Gambettola (Forlì).

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « G. Fanin », con sede in Gambettola (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1245.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Edmondo De Amicis », con sede in Arcisate (Varese).

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Edmondo De Amicis », con sede in Arcisate (Varese), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1246.

Erezione in ente morale della Fondazione « Paolo Tavelli », con sede in Sondrio.

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Paolo Tavelli », con sede in Sondrio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1951

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 121.

Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza — compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza — munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1° gennaio 1949.

L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:

1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

Art. 2.

L'onere derivante dal presente provvedimento, nell'importo massimo di lire 215 milioni, verrà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio esercizio 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — TOGNI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

Art. 3.

La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

Art. 5.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Art. 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'art. 2.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Art. 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 11.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un Comune della provincia.

Art. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati — dei quali uno presiede — nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 14.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 15 e la designazione di due rappresentanti uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più

di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature.

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

Art. 15.

Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'art. 14, può dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi.

La dichiarazione deve essere fatta con atto autenticato da notaro, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca.

E' ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

Art. 16.

Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

1) elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;

3) dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari.

Art. 17.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

4) trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 18.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale.

Art. 19.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Art. 20.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 21.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonchè alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.

Art. 22.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; ed il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 23.

L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'art. 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a' termini dell'art. 21.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

L'assegnazione del terzo dei seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale;

si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti.

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 25.

I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente art. 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso.

Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'art. 21 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purchè da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale.

Art. 26.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 27.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono ripartite in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali ed i singoli comuni.

Art. 28.

Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Scelba

Visto: *il Guardasigilli:* Piccioni

TABELLA *A*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

Visto: *Il Ministro per l'interno*
SCELBA

TABELLA *B*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
(*retro*)

Visto: *Il Ministro per l'interno*
SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 123.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Antonio e Vito, in Linguaglossa (Catania).

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 25 novembre 1937, modificato col successivo del 21 febbraio 1950, relativo all'erezione della parrocchia dei Santi Antonio e Vito, in Linguaglossa (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 124.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco di Assisi, in contrada Vittoria Apuana del comune di Forte dei Marmi (Lucca).

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Pisa in data 21 gennaio 1931 e 17 febbraio 1949, quest'ultimo integrato con due postille, relativi all'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco d'Assisi, in contrada Vittoria Apuana del comune di Forte dei Marmi (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 125.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Noto (Siracusa).

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 25 marzo 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1951

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1950.

Passaggio dell'Agenzia consolare in Beira-Mozambico alle dipendenze del Consolato di Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Visto il decreto Presidenziale 28 giugno 1950, n. 965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 13 dicembre 1950, con il quale è istituito un Consolato di 1ª categoria in Salisbury;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Beira-Mozambico, dipendente dal Consolato di Lourenço Marques, passa alle dipendenze del Consolato di Salisbury.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1951
Registro Esteri n. 21, *foglio n.* 133. — BARNABA

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Nomina del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto al compenso per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928, contenente il regolamento per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1950, registro n. 5, foglio n. 89, col quale veniva provveduto alla nomina pel 1950 del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della citata legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Considerata la opportunità di provvedere alla nomina pel 1951 del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della ripetuta legge;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. prof. gr. uff. Giuseppe Castelli Avolio, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato per l'anno 1951, presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto al compenso previsto dall'art. 4 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928, contenente il regolamento per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1352, per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 4, *foglio n.* 162. — MANZELLA

(1191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Rieti di un mutuo di L. 10.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1196)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Ancona di un mutuo di L. 27.880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Degano, sito nel comune di Ovaro (Udine).

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1951, n. 162, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Degano in comune di Ovaro (Udine), non censito in catasto, della superficie complessiva di mq. 41.000, intestato al Demanio dello Stato ed indicato nella planimetria in data 15 luglio 1948 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del succitato decreto.

(1201)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 2980 circa, compresa nel comune di Ancona, delimitata dai seguenti confini:

Dal ponte sul fosso del Vallone nei pressi delle Casine di Paterno, strada provinciale del Vallone fino al bivio della strada comunale che porta alla colonia Giuliani; strada comunale di Monteferro fino a C. Gustinello; strada vicinale che porta al cimitero di Sappanico; strada comunale per il Concio; linea retta che dal Concio di Sappanico porta al fosso delle Piantate lunghe; fosso delle Piantate lunghe fino al guado della strada proveniente da Candia; strada comunale per Montesicuro fino alla contrada Crocifisso; strada comunale di Montesicuro fino al Casone; strada comunale nuova per il Vallone di Offagna fino al confine del comune di Ancona; confine del comune di Ancona che passa per la strada della Baviera e attraversa il fosso di Gallignano fino a C. Lucconi; strada poderale di casa Lucconi; strada comunale di S. Luigi da passo Lucconi fino al bivio della Battaiosa; strada comunale e vicinale della Battaiosa che passa per casa Ragni fino alla strada provinciale del Vallone; strada provinciale del Vallone fino al confine del comune di Ancona; confine del comune di Ancona che passa per la strada comunale di Castel d'Emilio fino al bivio della strada comunale di Paterno; strada comunale di Paterno fino all'abitato di Paterno escluso; strada del cimitero di Paterno; strada dal cimitero di Paterno alle Casine di Paterno escludendo l'abitato delle Casine fino al fosso del Vallone; fosso del Vallone fino al ponte della strada del Vallone.

(1142)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 60

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 13 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,825
Id. 3,50 % 1902	68,40
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	72,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,85
Id. 5 % 1936	91,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,025
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 febbraio 1951, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati al 31 maggio 1951.

(1018)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa lavoratori macello Napoli maestranza bovini, con sede in Napoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1951, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa lavoratori macello Napoli maestranza bovini, con sede in Napoli, ed è stato nominato commissario l'avv. Mario Famiglietti.

(1144)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione) nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione).

Si notifica che il giorno 2 aprile 1951, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione)*:

Estrazione a sorte di:

n. 270 titoli di 1 obbligazione
» 190 » 5 obbligazioni
» 260 » 10 »
» 184 » 25 »

e in totale n. 904 titoli rappresentanti complessivamente n. 8420 obbligazioni per il capitale nominale di L. 4.210.000;

b) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Milano »*:

1) 1ª Emissione:

estinzione di titoli per complessive n. 15.700 obbligazioni per il capitale nominale di L. 7.850.000, rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1951 giusta il piano di ammortamento dell'emissione;

2) 2ª Emissione:

estinzione di titoli per complessive n. 53.800 obbligazioni per il capitale nominale di L. 26.900.000, rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1951 giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1951

Il presidente: G. B. BOERI

(1178)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 6 %

Si notifica che il giorno 2 aprile 1951, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 %*:

Estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di 5 obbligazioni
» 110 » 10 »
» 68 » 25 »

e in totale n. 218 titoli rappresentanti complessivamente n. 3000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.500.000;

b) *In ordine alle obbligazioni 5 %*:

n. 541 titoli di 1 obbligazione
» 818 » 5 obbligazioni
» 6827 » 10 »
» 1116 » 25 »
» 780 » 50 »
» 441 » 100 »

e in totale n. 10523 titoli rappresentanti complessivamente numero 183.901 obbligazioni per il capitale nominale di lire 91.950.500;

c) *In ordine alle obbligazioni 6 %*:

Estrazione a sorte di:

n. 84 titoli da 25 obbligazioni
» 113 » 100 »
» 69 » 1000 »

e in totale n. 266 titoli rappresentanti complessivamente numero 82.400 obbligazioni per il capitale nominale di L. 41.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1951

Il presidente: G. B. BOERI

(1179)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, Serie speciale « Ventennale »; obbligazioni 5 %, Serie speciale « Quindicennale » (2ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 2 aprile 1951, con inizio alle ore 10,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 %, Serie speciale « Ventennale »*

Estrazione a sorte di:

n. 220 titoli di 1 obbligazione
» 200 » 5 obbligazioni
» 580 » 10 »
» 172 » 25 »
» 316 » 50 »

e in totale n. 1488 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 27.120 obbligazioni per il capitale nominale di L. 13.560.000;

b) *In ordine alle obbligazioni 5 %, Serie speciale « Quindicennale » (2ª emissione)*:

Estrazione a sorte di:

n. 430 titoli di 1 obbligazione
» 610 » 5 obbligazioni
» 700 » 10 »
» 280 » 25 »

e in tolate n. 2020 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 17.480 obbligazioni per il capitale nominale di L. 8.740.000;

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di n. 826 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 8260 obbligazioni per il capitale nominale di L. 4.130.000;

d) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Genova »*:

Estrazione a sorte di:

n. 80 titoli di 1 obbligazione
» 115 » 5 obbligazioni
» 85 » 10 »
» 24 » 25 »

e in totale n. 304 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2105 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.052.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1951

Il presidente: G. B. BOERI

(1180)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 10 febbraio 1950, n. 26522, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona è costituita come appresso:

Presidente:

But dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Pascale dott. Angelo, veterinario provinciale;

Pomella prof. dott. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;

Giovine prof. dott. Domenico, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Broccardo dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:

Ferrarini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1150)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro fra laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1949, n. 32654/12106.2.19.11/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, fra laureati in medicina e chirurgia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 2ª classe (10°-*A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) dichiarazione da cui risulti in quale delle lingue estere indicate nell'art. 9 del presente bando il candidato intenda sostenere la prova;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1 e cioè:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 32 dell'Università presso la quale gli esami stessi sono stati sostenuti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale di laurea con una copia autentica del diploma stesso, redatta su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o

assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera b) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali. Si prescinde altresì dalla condizione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207, nei riguardi del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 34, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, della Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità il disposto dell'art. 5 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.) e con la precisazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata contenente l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia del lavoro;
2) igiene industriale;
3) legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro e sulla previdenza sociale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'igiene generale; sull'infortunistica; su elementi di tecnologie industriali, limitatamente alle seguenti industrie: metallurgiche e meccaniche, tessili, chimiche (tessili artificiali, fertilizzanti), della carta, del tabacco, poligrafiche, del vetro e della ceramica; nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni: dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 2ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale, o presso l'Ispettorato medico del lavoro, o presso il Circolo dell'ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) del capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

c) di un ispettore di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

d) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un professore ordinario di medicina del lavoro.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al precedente art. 9.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 198. — LAMICELA

(1121)

Concorso per titoli a dieci posti di agente tecnico in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 81824/12106.2.19 del 19 luglio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di agente tecnico in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, della licenza elementare e della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di dipendente dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale del personale e degli affari generali, Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di licenza elementare (compimento superiore, 5ª elementare).

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso redatta su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'istituto presso il quale esso è stato conseguito.

2. Documento rilasciato dall'autorità competente, comprovante il possesso della patente civile aggiornata di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

3. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, *posteriormente* all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera b) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali. Si prescinde altresì dalla condizione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del decreto legislatico del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nei riguardi del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dal terzo comma dello stesso articolo.

4. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

8. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o; copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

12. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 9 del presente articolo.

13. I concorrenti potranno altresì allegare alla domanda tutti quei documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati ed altre particolari benemerenze civili e militari.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 8 e 9 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità il disposto dell'art. 5 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.) e con la precisazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, quale ne sia la causa, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

La nomina dei vincitori ad agente tecnico dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno confermati nel grado di agente tecnico del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 9.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di ruolo non inferiore al 7°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 197. — LAMICELA

(1122)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.